

## REGOLAMENTO (CE) N. 437/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2008

recante modifica degli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti applicabili alla trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte definiti come materie di categoria 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Esso stabilisce che i sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi devono essere trasformati conformemente ai requisiti stabiliti da tale regolamento.

(2) L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti d'igiene specifici applicabili alla trasformazione e all'immissione sul mercato di proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi. In particolare, il capitolo V di tale allegato stabilisce i requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro.

(3) In conformità del primo comma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002 le disposizioni applicabili all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelli applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità. Il capitolo V dell'allegato VII di tale re-

golamento deve pertanto essere modificato al fine di introdurre alcuni cambiamenti di ordine tecnico, armonizzare le norme di trasformazione per il latte e i prodotti a base di latte e chiarire i requisiti applicabili a tali prodotti in materia d'importazione.

(4) In base al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, adottato il 29 marzo 2006, concernente i rischi per la salute animale collegati all'alimentazione degli animali con prodotti del latte senza trattamento ulteriore <sup>(2)</sup>, è opportuno modificare i requisiti in materia d'igiene per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro. Occorre inoltre tenere conto dei metodi d'inattivazione del virus dell'afta epizootica che può trovarsi nel latte descritti nella relazione 1999 del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali sulla strategia da seguire per una vaccinazione d'emergenza contro l'afta epizootica <sup>(3)</sup> e nell'appendice 3.6.2 del Codice sanitario per gli animali terrestri <sup>(4)</sup>, edizione 2005, dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE).

(5) Considerando i requisiti specifici modificati in materia d'igiene definiti nel capitolo V dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno sostituire i modelli di certificati sanitari dei capitoli 2(A), 2(B) e 2(C) dell'allegato X di tale regolamento con un modello di certificato unico per il latte e i prodotti a base di latte non destinati al consumo umano importati da paesi terzi.

(6) È opportuno aggiornare il riferimento al certificato sanitario specifico della parte I dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 che comprende elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti animali non destinati al consumo umano.

(7) Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 devono essere pertanto modificati di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 399/2008 della Commissione (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 12).

<sup>(2)</sup> [http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw\\_opinions/1447.html](http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html)

<sup>(3)</sup> [http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scsh/out22\\_en.html](http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scsh/out22_en.html)

<sup>(4)</sup> [http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en\\_chapitre\\_3.6.2.htm](http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm)

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

I lotti per i quali i certificati veterinari sono stati emessi prima del 1° novembre 2008 conformemente ai modelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 prima della sua modifica da parte del presente regolamento sono ammessi all'importazione nella Comunità sino al 1° febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato come segue:

1) Nell'allegato VII, il capitolo V è sostituito dal testo seguente:

## «CAPITOLO V

**Requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro**

Oltre alle condizioni generali previste al capitolo I, si applicano le seguenti condizioni.

A. *Norme di trasformazione*

1. Il latte dev'essere sottoposto a uno dei seguenti trattamenti:
  - 1.1. sterilizzazione a un valore  $F_0$  (\*) di tre o più;
  - 1.2. un trattamento UHT (\*\*) combinato con una delle seguenti situazioni:
    - a) un trattamento fisico successivo, mediante:
      - i) un processo di essiccazione combinato, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, con un trattamento termico ad almeno 72 °C; o
      - ii) un abbassamento del pH al di sotto di 6 durante almeno un'ora;
    - b) la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della sua spedizione e che, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nello Stato membro d'origine;
  - 1.3. un trattamento HTST (\*\*\*) applicato due volte;
  - 1.4. un trattamento HTST (\*\*\*) combinato con una delle seguenti situazioni:
    - a) un trattamento fisico successivo, mediante:
      - i) un processo di essiccazione combinato, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, con un trattamento termico ad almeno 72 °C; o
      - ii) un abbassamento del pH al di sotto di 6 durante almeno un'ora;
    - b) la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della sua spedizione e che, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nello Stato membro d'origine.
2. I prodotti a base di latte devono essere sottoposti ad almeno uno dei trattamenti definiti al paragrafo 1, o essere fabbricati a partire dal latte soggetto a un trattamento conforme alle disposizioni del paragrafo 1.
3. Prima di essere trasportato sino agli allevamenti, il siero di latte destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica e proveniente da latte che sia stato oggetto di uno dei trattamenti descritti al paragrafo 1 dev'essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e il suo pH dev'essere misurato a un valore inferiore a 6,0.
4. Oltre ai requisiti previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, il latte e i prodotti a base di latte devono soddisfare i requisiti seguenti:
  - 4.1. dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni volte ad evitare la contaminazione dei prodotti;
  - 4.2. il prodotto finale dev'essere etichettato in modo da indicare che esso contiene materiale di categoria 3 e non è destinato al consumo umano, e che è
    - a) confezionato in imballaggi nuovi; o
    - b) trasportato alla rinfusa in un container o in qualunque altro mezzo di trasporto che sia stato interamente pulito e disinfettato con un disinfettante approvato a tal fine dall'autorità competente.

5. Le condizioni di produzione del latte crudo e del colostro devono offrire adeguate garanzie di pulizia sanitaria. Tali condizioni possono essere stabilite secondo la procedura indicata all'articolo 33, paragrafo 2.

B. *Importazione*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e prodotti del latte nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - 1.1. provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I dell'allegato XI;
  - 1.2. provengono da un impianto di lavorazione che figura nella lista di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
  - 1.3. sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato al capitolo 2 dell'allegato X;
  - 1.4. sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 e lettera a) del paragrafo 1.4 della parte A;
  - 1.5. sono conformi alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4 e, nel caso del siero di latte, del paragrafo 3 della parte A.
2. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1.4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti del latte da paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna «A» dell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (\*\*\*\*) purché il latte o i prodotti del latte siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST e siano stati prodotti:
  - i) almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore, o
  - ii) sono stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliero comunitario almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore.
3. Nel caso in cui si è identificato un rischio d'introduzione di una malattia esotica o qualunque altro rischio per la salute animale, possono essere stabilite condizioni aggiuntive per la protezione della salute degli animali in conformità della procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

---

(\*)  $F_0$  è l'effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di 3,00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per raggiungere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in tre minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.

(\*\*) UHT = trattamento a temperatura ultra elevata, vale a dire a 132 °C per almeno un secondo.

(\*\*\*) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo.

(\*\*\*\*) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 70; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 57.;

2) Nell'allegato X, i capitoli 2(A), 2(B) e 2(C) sono sostituiti dal testo seguente:

«CAPITOLO 2

**Certificato sanitario**

*Per la spedizione verso o il transito attraverso la Comunità di latte e prodotti del latte non destinati al consumo umano*

**PAESE:**

**Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

<b>Parte I: Informazioni sulla partita spedita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Address		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo N. tel.			Numero di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE					
	Identificazione Riferimento documentale		I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Peso lordo	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale: <input type="checkbox"/> Trasformazione supplementare <input type="checkbox"/> Uso tecnico: <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Specie Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto Numero del lotto								

## PAESE

## Latte e prodotti del latte non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p data-bbox="113 504 148 705" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Part II: Certificazione</p> <p data-bbox="177 365 1469 412">Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di aver letto e compreso il regolamento (CE) n. 1774/2002 <sup>(2)</sup> e certifica che il latte <sup>(2)</sup> o i prodotti a base di latte <sup>(2)</sup> di cui alla casella I.28 rispettano le seguenti condizioni:</p> <p data-bbox="177 443 1469 512">1. sono stati prodotti e ottenuti a ..... (inserire il nome del paese esportatore), ..... (inserire il nome della regione) <sup>(3)</sup>, che figura nell'elenco dell'allegato della decisione 2004/438/CE e che è stato indenne da afta epizootica da peste bovina per i 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non ha praticato la vaccinazione contro la peste bovina durante questo periodo;</p> <p data-bbox="177 544 1469 613">2. sono stati prodotti a partire da latte crudo proveniente da animali che, al momento della mungitura, non presentavano alcun segno clinico di una malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali attraverso il latte e che sono appartenuti, per almeno 30 giorni prima della produzione, ad allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali a causa di afta epizootica o di peste bovina;</p> <p data-bbox="177 645 248 667">3. sono</p> <p data-bbox="204 698 1469 745"><sup>(2)</sup> sia [latte o prodotti a base di latte, ad eccezione del siero, che hanno subito uno dei trattamenti o una combinazione di trattamenti descritti al punto 4]</p> <p data-bbox="204 777 1469 824"><sup>(2)</sup> sia [integralmente siero con un pH inferiore a 6, raccolto non prima di 16 ore dopo la cagliatura del latte soggetto a uno dei trattamenti descritti al punto 4]</p> <p data-bbox="177 855 655 878">4. sono stati soggetti a uno dei seguenti trattamenti:</p> <p data-bbox="204 909 1469 956"><sup>(2)</sup> sia [Una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo, seguita da:</p> <p data-bbox="296 987 1469 1034"><sup>(2)</sup> sia una seconda pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, ovvero una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo]</p> <p data-bbox="296 1066 1469 1113"><sup>(2)</sup> o un procedimento di essiccazione ulteriore seguita, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un trattamento termico ad almeno 72 °C]</p> <p data-bbox="296 1144 1469 1169"><sup>(2)</sup> o da un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p> <p data-bbox="296 1200 1469 1247"><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o alla condizione che il latte o i prodotti a base di latte siano stati prodotti almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese di origine;]</p> <p data-bbox="296 1279 1469 1326"><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o il latte o i prodotti a base di latte siano stati prodotti .././... e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, è anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea]</p> <p data-bbox="296 1357 831 1382"><sup>(2)</sup> o [da una sterilizzazione a F<sub>0</sub> uguale ad almeno 3]</p> <p data-bbox="204 1413 1142 1438"><sup>(2)</sup> o [Da un trattamento a temperatura ultra elevata a 132 °C per almeno un secondo, seguita da:</p> <p data-bbox="296 1469 1469 1516"><sup>(2)</sup> sia un procedimento di essiccazione ulteriore seguita, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un trattamento termico ad almeno 72 °C,]</p> <p data-bbox="296 1547 1469 1572"><sup>(2)</sup> o da un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6.]</p> <p data-bbox="296 1603 1469 1650"><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o alla condizione che il latte o i prodotti a base di latte siano stati prodotti almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese di origine;]</p> <p data-bbox="296 1682 1469 1729"><sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> o il latte o i prodotti a base di latte siano stati prodotti .././... e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, è anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea]</p> <p data-bbox="177 1760 1398 1785">5. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte;</p> <p data-bbox="177 1816 671 1841">6. il latte/prodotto a base di latte è stato confezionato:</p> <p data-bbox="204 1872 480 1897"><sup>(2)</sup> sia [in imballaggi nuovi,]</p> <p data-bbox="204 1928 1469 1953"><sup>(2)</sup> o [in veicoli o container per il trasporto alla rinfusa disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente,]</p> <p data-bbox="204 1984 1469 2031">e i container sono contrassegnati in modo da indicare la natura del latte o dei prodotti a base di latte e recano etichette indicanti che il prodotto è una materia di categoria 3 e non è destinato al consumo umano.</p>		

## PAESE

## Latte e prodotti del latte non destinati al consumo umano

**Note****Parte I:**

- Casella di riferimento I.6: Persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.
- Casella di riferimento I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.
- Casella di riferimento I.15: Numero d'immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di scarico e ricarico, lo speditore deve informare il PIF dell'entrata nel territorio comunitario.
- Casella di riferimento I.19: utilizzare l'adeguato codice del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 o 35.04.
- Casella di riferimento I.23: nel caso di container per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella di riferimento I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.
- Casella di riferimento I.28: "Impianto di fabbricazione": numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.

**Parte II:**

- (<sup>1</sup>) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (<sup>2</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (<sup>3</sup>) Per indicare se l'autorizzazione di importare nella Comunità riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.
- (<sup>4</sup>) questa condizione si applica solo ai paesi terzi elencati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE
- La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
  - Nota per l'importatore: il presente certificato è destinato a scopi unicamente veterinari e deve accompagnare il lotto fino a che questo non raggiunga il posto d'ispezione frontaliero.

## Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):

Qualificazione e titolo:

Data:

Firma:

Bollo:»

3) Nell'allegato XI, la parte I è sostituita dal testo seguente:

## «PARTE I

**Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e di prodotti a base di latte (certificato sanitario Capitolo 2)**

Paesi terzi autorizzati compresi nell'allegato I della decisione 2004/438/CE.»